



Foglio informativo «Impiego in colonia»

Per gli istituti d'impiego

Versione 2.0 / 3.11.2021 / FB ABI/BEZ

Se avete deciso di impiegare un civilista nell'ambito di un impiego in colonia siete pregati di compilare congiuntamente il formulario «Convenzione per impieghi in colonia» (www.civi.admin.ch → [Infoteca](#) → [Formulari](#)) e di inoltrarlo al Centro regionale competente.

Per quanto riguarda la compilazione della convenzione vi preghiamo di tenere conto delle seguenti indicazioni.

Centro regionale competente

Spedite la convenzione d'impiego al Centro regionale competente. La competenza è determinata dal domicilio del civilista.

Cantone di domicilio	Centro regionale
AG, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, UR, ZG	Bundesamt für Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum Aarau , Bahnhofstrasse 29, 5000 Aarau, Tel. 058 465 49 77, aarau@zivi.admin.ch
BE (français), FR (français), GE, JU, NE, VD, VS (français)	Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional Lausanne , Route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, tél. 058 465 41 11, lausanne@zivi.admin.ch
GR (italiano), TI	Ufficio federale del servizio civile CIVI, Centro regionale Bellinzona , Viale Stazione 18b, Casella postale, 6500 Bellinzona, tel. 058 467 10 80, bellinzona@zivi.admin.ch
AI, AR, GL, GR, TG, SG, SH, ZH	Bundesamt für Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum Rüti , Spitalstrasse 31, 8630 Rüti, Tel. 058 483 23 00, rueti@zivi.admin.ch
BE, FR, VS (deutschsprachig)	Bundesamt für Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum Thun , Malerweg 6, 3600 Thun, Tel. 058 468 19 19, thun@zivi.admin.ch

Termine di convocazione

Al ricevimento della convenzione d'impiego il Centro regionale redige la convocazione e la spedisce al civilista e all'istituto d'impiego. Conformemente all'articolo 22 capoverso 2 della legge sul servizio civile (LSC; RS 824.0), il CIVI notifica la convocazione alla persona che deve prestare servizio e all'istituto d'impiego al più tardi 3 mesi prima dell'inizio del periodo d'impiego. Di conseguenza, la convenzione deve pervenire al Centro regionale **al più tardi 3 mesi e mezzo prima dell'inizio dell'impiego**.

Se non siete in grado di attenervi a tale termine, abbiamo bisogno del vostro consenso e di quello del civilista affinché l'impiego si possa comunque svolgere.¹ In questi casi la convenzione d'impiego deve pervenire al Centro regionale competente **al più tardi 15 giorni prima della data di inizio** (eccezioni possibili previo accordo con il Centro regionale).

Impiego non riconosciuto senza convocazione

Senza una convocazione valida da parte del Centro regionale l'impiego non può avere luogo.

In caso di impieghi effettuati senza convocazione non vengono computati giorni di servizio e, di conseguenza, non vengono versate indennità per perdita di guadagno (IPG). Inoltre, il civilista non è coperto dall'assicurazione militare.

Le convocazioni retroattive sono escluse.

Durata

Eccezionalmente gli impieghi in colonia possono durare meno di 26 giorni.

¹ Vedi punto 10 della convenzione per impieghi in colonia

Introduzione da parte dell'istituto d'impiego

L'istituto d'impiego è tenuto a introdurre i civilisti alle attività da svolgere. Ciò può avvenire durante un corso che precede l'impiego in colonia. L'istituto d'impiego si fa carico dell'organizzazione e dei costi del corso, mentre l'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) redige la relativa convocazione. Il mansionario deve indicare il tipo di introduzione.

Giorni di preparazione e giorni di riordino

Se la preparazione si svolge immediatamente prima della colonia i civilisti possono parteciparvi. Lo stesso vale per il riordino. Per ogni periodo d'impiego possono essere computati al massimo 2 giorni di servizio per la preparazione e il riordino. Il CIVI redige un'unica convocazione che, oltre ai giorni di colonia effettiva, può includere i giorni di preparazione, quelli di riordino e quelli di riposo. L'istituto d'impiego è tenuto a indicare i relativi dati nel punto 3 della convenzione per impieghi in colonia.

Giorni di riposo

Di solito gli impieghi in colonia richiedono ai civilisti un tempo di presenza notevole. Analogamente a quanto avviene per altri impieghi, i civilisti devono potersi riposare adeguatamente. Se non è possibile concordare tutti i giorni di riposo durante i giorni di colonia (incl. preparazione e riordino) i giorni di riposo rimanenti possono essere accettati sotto forma di giorni di servizio computabili subito dopo l'ultimo giorno di colonia. Il numero massimo di giorni di riposo dipende dalla durata dell'impiego ed è stabilito dall'articolo 53 capoverso 3 dell'ordinanza sul servizio civile (OSCi, RS 824.01; cfr. tabella al punto 3 della convenzione per impieghi in colonia).

Biglietti speciali per il viaggio di andata e di ritorno

Il CIVI fornisce ai civilisti dei biglietti speciali per un viaggio gratuito di andata (giorno di inizio della colonia o giorno di preparazione) e di ritorno (al termine della colonia o dopo il giorno di riordino). Le date delle trasferte e il luogo di partenza e di arrivo devono essere indicati nella convenzione.

Indennità per i civilisti

È possibile che le diverse attività vengano svolte in luoghi diversi. Di conseguenza variano anche le indennità alle quali i civilisti hanno diritto. Ad esempio, i civilisti usufruiscono del vitto durante i giorni di colonia effettiva, ma non durante la preparazione. L'istituto d'impiego indennizza i civilisti per i giorni in cui non può offrire loro il vitto. L'importo dell'indennità è stabilito in base all'articolo 10 dell'ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR; RS 824.012.2).

Tributo da pagare alla Confederazione

Per ogni giorno di servizio computabile l'istituto d'impiego versa alla Confederazione un tributo ed eventualmente un supplemento. Se l'istituto d'impiego offre ai civilisti vitto e alloggio durante l'intera colonia effettiva (preparazione e riordino esclusi) non è tenuto a versare un supplemento al tributo. Il principio vale anche se non è in grado di offrire vitto e alloggio durante i giorni di preparazione o di riordino o nei giorni di riposo.

Impieghi esclusi

L'articolo 4a della legge sul servizio civile disciplina l'**esclusione degli impieghi**. Non sono permessi impieghi presso un ente in cui la persona che deve prestare servizio civile svolge o ha svolto nell'anno precedente il servizio civile un'attività dietro compenso o nell'ambito di una formazione o di una formazione continua; oppure presso un ente con il quale la persona che deve prestare servizio civile mantiene un'altra relazione particolarmente stretta (collaborazione a titolo volontario). Inoltre, sono esclusi gli impieghi svolti esclusivamente a favore di persone vicine alla persona che deve prestare servizio civile o che servono in primo luogo scopi privati di quest'ultima (formazione o formazione continua). Sono esclusi anche gli impieghi nei quali il civilista è subordinato a persone a lui vicine che possono impartire istruzioni o esercitare un controllo oppure che occupano posizioni dirigenziali generali o all'interno del dipartimento. Infine, lo stesso vale per gli impieghi che influiscono sul processo di formazione delle opinioni politiche oppure diffondono o approfondiscono correnti di pensiero religiose o ideologiche.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni consultare le basi legali e il sito internet del servizio civile.

- Legge sul servizio civile (LSC; [RS 824.0](#))
- Ordinanza sul servizio civile (OSCi; [RS 824.01](#))
- Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR; [RS 824.012.2](#))
- Sito internet del servizio civile (www.civi.admin.ch)